

COPIA
SAMPICE

TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE DISTACCATA DI SAN SEVERO

N. 1431/08 Sed.
N. 305/05 Rec.
N. 1214 Cron.
N. 285 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Foggia - sezione distaccata di San Severo
- nella persona del giudice Marisa Attollino, all'udienza
del 25 giugno 2008, a seguito della discussione orale,
disposta ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha pronun-
ciato la seguente

Oggetto:
restituzione
cambiali e
risarcimento
danni.

sentenza

nella causa civile iscritta al n. 305 r.g.a.c. dell'anno
2005

tra

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avv.
Vittorio Nista, domiciliato in San Severo presso lo
studio dell'avv. Rossano Scippa, giusta procura a margine
della citazione

- attore -

e

- convenuto contumace -

All'udienza odierna l'attore ha precisato le conclusioni come da verbale di
causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE: con citazione notificata il 9
settembre 2005 ██████████ ██████████ ha convenuto in giudizio
██████████ ██████████ per sentir accertare e dichiarare
l'avvenuta estinzione del debito di cui alle cambiali di

Il giudice
Marisa Attollino

AVV. VITTORIO NISTA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via De' Ciccio, 32 - Foggia (Foggia) (FG)
Tel.: (0882) 994224

COPIA

TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE DISTACCATA DI SAN SEVERO

€ 3.700,00 con scadenza 30 gennaio 2004 da lui emesse in
favore del ██████████ all'epoca titolare della ditta ██████████
██████████ dalla quale aveva acquistato nel 2002 l'autovettura
██████████ ██████████, chiedendo altresì la condanna
del convenuto alla restituzione dei titoli e al ristoro
dei danni prodotti per l'ingiusto protesto richiesto il 3
febbraio 2004, con vittoria delle spese e competenze di
causa.

Premetteva di aver regolarmente onorato le cambiali
ancora prima della loro scadenza, senonché il ██████████
non gliene aveva restituire presentandole all'incasso,
chiedendone il protesto (rispettivamente con repertorio
n.n. ██████████ e ██████████ ed impedendogli di accedere alla
procedura di cui all'art. 4 della L. 77/55 per la cancel-
lazione del suo nominativo dal registro informativo dei
protesti.

La controparte, pur ritualmente citata, non si è costi-
tuita, né si è presentata all'udienza fissata per il suo
interrogatorio nonostante l'avvenuta ricezione
dell'ordinanza con cui è stato ammesso il mezzo istrutto-
rio.

Pertanto, sulla scorta della documentazioni in atti, la
causa è giunta all'odierna udienza in cui è stata dispo-
sta, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., l'immediata
discussione orale, seguita dalla lettura del dispositivo
e dei motivi.

Il giudice
Marisa Attollino

COPIA

TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE DISTACCATA DI SAN SEVERO

Sebbene la contumacia del convenuto non possa costituire motivo per ritenere ammessi i fatti allegati dall'attore, la domanda appare comunque fondata e va conseguentemente accolta.

Il [redacted] ha allegato al suo fascicolo, sin dalla sua costituzione e con relativa menzione nell'atto di citazione, una dichiarazione a firma del [redacted] nella quale egli dà atto di aver ricevuto a dicembre 2003 dal [redacted] la somma di 7.400,00 in contanti, a saldo di effetti cambiari, ciascuno di € 3.700,00, domiciliati presso la Banca Popolare di [redacted] in [redacted] che verosimilmente potrebbe riferirsi proprio a quelli oggetto di causa.

A corroborare la valenza probatoria del documento, v'è la circostanza che il [redacted] non è comparso all'udienza del 10 luglio 2007 in cui avrebbe dovuto rendere l'interrogatorio proprio sull'avvenuta sottoscrizione della dichiarazione appena richiamata e sulla mancata restituzione delle cambiali, in verità protestate i primi giorni del mese di febbraio 2003, così come risultante dalla visura protesti della C.C.I.A.A. di Foggia del 7 marzo 2005 nella quale è indicata per il 30 gennaio 2004 la scadenza dei titoli.

Se dunque il pagamento delle cambiali può dirsi avvenuto in epoca anteriore alla loro scadenza, è senza dubbio ingiustificata la condotta tenuta del [redacted] che, per un

COPIA

TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE DISTACCATA DI SAN SEVERO

verso, non ha restituito al debitore i titoli comprovanti il credito (perché ormai estinto per avvenuto adempimento) e, per altro, li ha presenti all'incasso chiedendo il protesto in danno [redacted], nonostante avesse già ottenuto la prestazione dovuta.

Le considerazioni che precedono giustificano anche l'accoglimento dell'istanza risarcitoria.

Invero è ormai pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui il protesto cambiario, conferendo pubblicità all'insolvenza del debitore, costituisce causa di discredito sia personale, che commerciale e, pertanto, se illegittimo, è idoneo a provocare danno patrimoniale. Nel caso in cui l'illegittimo protesto abbia leso diritti della persona (come quelli alla reputazione o alla salute), il danno è *in re ipsa* ed è risarcito senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova della sua esistenza (Cass. civ. Sez. I, 23-03-1996, n. 2576; Cass. civ. Sez. I, 05-11-1998, n. 11103; Cass. civ. Sez. III Sent., 20-03-2008, n. 7495).

Esso, non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, va equitativamente determinato ex art. 1226 c.c., in € 3.000,00.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene

COPIA

TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE DISTACCATA DI SAN SEVERO

pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione,
seguita dall'immediato deposito in cancelleria.

Il cancelliere provvederà agli adempimenti di cui
all'art. 35 disp. att. c.p.c.

p.q.m.

il giudice del Tribunale di Foggia - sezione distaccata
di San Severo, nella pubblica udienza del 25 giugno
2008, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta
con citazione notificata il 9 settembre 2005 da [redacted]
[redacted] nei confronti di [redacted] [redacted], ogni altra
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. accoglie la domanda attorea e per effetto accerta
l'avvenuto pagamento nel dicembre 2003 delle cambiali
emesse dal [redacted] dell'importo di € 3.700,00 cia-
scuna, con scadenza 30 gennaio 2004, protestate in
data 3 febbraio 2004 con il numero di repertorio ri-
spettivamente [redacted] e [redacted];
2. condanna il [redacted] alla restituzione in favore del
[redacted] delle cambiali indicati al capo sub. 1;
3. condanna altresì il [redacted] al ristoro dei danni
cagionati all'attore, per la somma complessiva di €
3.000,00;
4. condanna infine il convenuto a rifondere all'attore
le spese del giudizio che si liquidano in complessivi
€ 1.930,32 (di cui € 900,00 per diritti, € 230,32 per
spese ed € 800,00 per onorari), oltre spese generali

TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE DISTACCATA DI SAN SEVERO

COPIA

SENTE

ex art. 14 Tar. For., I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Il Cancelliere
Antonio Tucci

Il giudice

Marisa Attollino

[Signature]

Riscossi € 14,45 per diritti di copia/
certificazione mediante applicazione di marca
su originale/ richiesta.

San Severo, il 9 LUG. 2008

IL CANCELLIERE

L'OPERATORE GIUDIZIARIO È
Prof. Giovanni

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandante o tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano
incaricati e a chiunque spetti, di accertare in esecuzione il
presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a
tutti gli Ufficiali della Forza pubblica di conservarvi, quando
ne siano legittimamente richiesti.

Copia conforme al vero originale esistente nella cartella n. 14368
[redacted] / Sentenza che si rilascia in forma esecutiva a
[redacted] V. Basso Note
San Severo, il 9 LUG. 2008

